



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2014 n.11
(Ratifica Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180 – “Disciplina degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 7, e 148, comma 11, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e definizione dello strumento di pagamento elettronico per il pagamento delle spese effettuate in territorio” - promulgato:

Visti gli articoli 14, comma 7, e 148, comma 11, della Legge 16 dicembre 2013 n.166;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta 27 dicembre 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 gennaio 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.41 del 24 gennaio 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISCIPLINA DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, COMMA 7, E 148, COMMA 11, DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN TERRITORIO

Art. 1

(Strumento elettronico di pagamento)

1. Sono deducibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, le spese documentate mediante l'utilizzo della San Marino Card di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 129.

Art. 2

(Tipologie di beni e servizi deducibili)

1. Sono deducibili le spese relative all'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di:
 - a) carburanti per autotrazione in misura superiore a euro 750,00 annui;
 - b) le spese per l'iscrizione a corsi sportivi non agonistici e di attività fisica in misura superiore a euro 800,00 annui.
 - c) le spese e gli acquisti di cui agli Allegati A e B e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
 - d) le spese per utenze domestiche e telefoniche compreso i costi per gli allacciamenti;
 - e) le spese per assicurazioni ramo danni a cose e persone;
 - f) le spese per l'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
 - g) le spese per servizi bancari e finanziari.
2. Le spese "on-line" si considerano fatte a San Marino solo se il fornitore ha sede legale in Repubblica o pone in vendita i beni o servizi attraverso una filiale, una succursale o una stabile organizzazione operante in territorio.

Art. 2 bis

(Spese effettuate dalle persone a carico e dal coniuge convivente)

1. Nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è consentita la deduzione delle spese di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. effettuate dalle persone a carico del contribuente di cui all'articolo 16 della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
 - b. effettuate dal coniuge convivente in eccedenza al limite previsto dall'articolo 14, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 fino alla concorrenza del limite previsto dal medesimo articolo in capo al contribuente.

Art. 3

(Regime transitorio)

1. Per il periodo d'imposta 2014 è riconosciuta la deduzione delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 se tali spese sono documentate da fattura o documento equipollente che abbia quale contenuto minimo la data, la descrizione del bene o servizio venduto, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente e del soggetto destinatario.
 - 1bis. Fino al 30 giugno 2014 l'onore di documentazione di cui al comma precedente è soddisfatto, per le spese relative all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a euro 70,00, anche da scontrini o ricevute comunque denominati che abbiano quale contenuto minimo la data, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente.
2. Per il periodo d'imposta 2014, tenuto conto delle tempistiche necessarie all'introduzione degli strumenti di certificazione dei ricavi di cui all'articolo 100 della Legge n.166/2013 nonché della loro correlazione funzionale alla documentazione delle spese di cui al presente articolo, è altresì riconosciuta in via forfetaria e senza oneri di documentazione, una quota degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166, pari al 30% dell'intera quota annuale da documentare.
 - 2 bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo può essere sostituita mediante l'impiego di sistemi telematici predisposti dallo Stato oppure dagli operatori economici e autorizzati dalla Segreteria di Stato per le Finanze, atti a consentire l'acquisizione, da parte dell'amministrazione fiscale, dell'informativa relativa al bene o al servizio venduto dall'operatore

economico al cliente. Tale informativa dovrà avere le caratteristiche analoghe a quella acquisibile attraverso l'utilizzo della SMAC ai sensi dell'articolo 1 e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria nei tempi e nei modi idonei all'aggiornamento delle deduzioni fruite dal contribuente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2014/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini